



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Conferimento dell'incarico temporaneo di Direttore Generale f.f. di ASM al Dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario generale del Comune di Taormina.

Oggi 14 novembre 2022, alle ore 16:00 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, in autoconvocazione d'urgenza, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Auteri Alfio | Presidente |
| 2. Smiroldo Antonio Sebastiano | Componente |
| 3. Loria Stefano | Componente |

È presente la dott.ssa Anna Catalano per la mera trascrizione del verbale della seduta e della presente delibera.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso:

Che con determina n. 52 del 28.10.2021 ASM ha avviato la procedura per la selezione del nuovo Direttore generale dell'Azienda da riservare a dirigenti o titolari di posizione organizzativa di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Che con delibera n. 013 del 20.12.2021, questo CdA ha proposto al Consiglio Comunale di Taormina la nomina dell'ingegnere Nunzio Priolo come Direttore Generale di ASM.

Che il Consiglio Comunale ha nominato l'ingegnere Nunzio Priolo come Direttore Generale di ASM, con delibera n. 84 del 28.12.2021, trasmessa e assunta al n. 7101 prot. ASM del 31.12.2021.

Che con delibera n. 001 del 03.01.2022 il CdA ha preso atto della suddetta delibera del Consiglio Comunale per dare corso ai successivi necessari adempimenti amministrativi.

Che l'ingegnere Nunzio Priolo, con nota assunta al n. 3422 prot. ASM del 01.06.2022, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore Generale di ASM a far data dal 01.07.2022.

Che con delibera n. 021 del 01.07.2022, il CdA ha proposto al Consiglio Comunale la nomina come Direttore Generale del dott. Salvatore Sparta, ma successivamente con delibera n. 035 del 09.08.2022, il CdA ha deciso di archiviare tale nomina per motivazioni attinenti ai requisiti richiesti.

Che dunque, dal 01.07.2022, ASM è priva della figura del Direttore Generale, titolare della rappresentanza legale e dunque l'intera attività amministrativa dell'azienda si è trovata in una pericolosa situazione di grave precarietà, essendo bloccati i procedimenti amministrativi concernenti, *ex multis*, i pagamenti, le gare d'appalto, gli acquisti, gli adempimenti fiscali, le comunicazioni d'obbligo alla C.C.I.A.A., la costituzione in nuovi giudizi e che tale situazione, ha comportato e potrebbe comportare gravi ed ingenti danni, anche patrimoniali, a carico dell'Azienda;

Accertato quindi che

Al fine di poter consentire l'espletamento delle funzioni di competenza del Consiglio Comunale e del CDA, previste dall'art. 114 del D.lgs 267/00 e dallo Statuto dell'Azienda, oltre che garantire le ordinarie attività amministrative in capo all'Azienda medesima ed evitare che alla stessa siano arrecati danni gravi e certi, si rende necessario ed urgente provvedere alla nomina del Direttore Generale;

Che dopo le dimissioni dell'ingegnere Nunzio Priolo, l'Amministrazione Comunale aveva valutato la possibilità di affidare le funzioni di D.G. ff al Segretario Generale del Comune, e a tale scopo era stato chiesto apposito parere all'ANAC, che con nota assunta al n. 7290 prot. ASM del 14.11.2022 ha rilasciato parere positivo per come di seguito riportato: *“In conclusione, si ritiene che lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale di una amministrazione comunale (Comune di Taormina) non è preclusivo all'assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs 267/2000 (Azienda Servizi Municipalizzati), fermo restando eventualmente il rispetto delle previsioni di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990, in tema di conflitto di interessi”*.

Che con la medesima nota, il Sindaco ha concesso il prescritto nulla osta;

Che, ASM è Azienda strumentale del Comune di Taormina, vista la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di tale nomina, si è considerata la possibile utilizzazione temporanea del dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario Generale del Comune.

Che il Dott. Bartorilla ha manifestato la disponibilità per lo svolgimento di tale incarico, nelle forme dell'utilizzazione temporanea;

Che per le esposte ragioni si ritiene di nominare il Dott. Giuseppe Bartorilla come Direttore Generale f.f. di ASM, nelle more dello svolgimento della procedura di concorso pubblico per la nomina del Direttore Generale;

Che, al momento dell'insediamento, il Dott. Giuseppe Bartorilla dovrà immediatamente avviare tale procedura.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Prendere atto del parere dell'ANAC di cui in premessa, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Conferire l'incarico di Direttore Generale f.f. di ASM, al Segretario Generale del Comune di Taormina, Dott. Giuseppe Bartorilla, nella forma dell'utilizzazione temporanea dello stesso da parte dell'Azienda per gli adempimenti indifferibili legati allo svolgimento della normale attività aziendale.
- 3) Disporre l'invio della presente delibera alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale.

Il Consigliere

Sig. Stefano Loria

Il Consigliere anziano proponente

Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri





COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROT.

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0031172 del 14/11/2022
SINDACO

Spett.le ASM
SEDE

OGGETTO: Trasmissione parere ANAC, Fascicolo UVCAT n. 4233/2022, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 14.11.2022, prot n. 31062 del 14.11.2022. Concessione nulla osta.

In allegato alla presente, si trasmette quanto in oggetto, specificando che l'ANAC, in riscontro alla propria richiesta di parere del 21.07.2022, ha espresso il seguente parere: *"In conclusione, si ritiene che lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale di una amministrazione comunale (Comune di Taormina) non è preclusivo all'assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs 267/2000 (Azienda Servizi Municipalizzati), fermo restando eventualmente il rispetto delle previsioni di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990, in tema di conflitto di interessi"*.

Con la presente, inoltre, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, si concede il relativo nulla osta, affinché il Segretario Generale dott. Giuseppe Bartorilla, possa espletare le funzioni di Direttore Generale f.f. presso Codesta Azienda Speciale.

Cordiali Saluti.

Taormina li 14.11.2022



IL SINDACO
(Prof. Mario Bolognari)

Il Presidente

Alla c.a.
Sindaco del Comune di Taormina
Prof. Mario Bolognari

protocollo@pec.comune.taormina.me.it

Fascicolo UVCA7 n. 4233/2022

Oggetto: Richiesta di parere in merito al conferimento dell'incarico temporaneo di Direttore Generale dell'Azienda Servizi Municipalizzati al Segretario Generale del Comune di Taormina (rif. nota prot. ANAC n. 59863 del 21 luglio 2022).

Con la nota in oggetto è stato richiesto di esprimersi in merito all'applicabilità dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs n. 39/2013 alle Aziende Speciali e alla possibilità di conferire l'incarico temporaneo di Direttore Generale dell'Azienda Servizi Municipalizzati al Segretario Generale del Comune di Taormina.

Nel caso prospettato, si pone *in primis* la necessità di verificare l'applicabilità o meno dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs n. 39/2013 alle Aziende Speciali.

Come già precisato, le Aziende Speciali degli enti locali disciplinate dall'art. 114 Tuel sono state qualificate da costante orientamento di questa Autorità ai fini dell'applicazione del d.lgs. 39/2013, come enti pubblici economici secondo quanto stabilito nell'art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo, ossia tra «*gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*» (in tal senso, Delibera n. 269/2021; Delibera n. 691/2019; Orientamento n. 16/2015; AG 30/2015/AC; Orientamento n. 15/2015).

Al riguardo, tale soluzione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa che, con specifico riferimento alle aziende speciali, ha osservato che «*sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali, così come le società in house, come recentissimamente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico (...) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...)*» (Cons. di Stato del 20 febbraio 2014 n. 820; fattispecie relativa alla selezione comparativa per la scelta del Direttore Generale di un'Azienda speciale, costituita ai sensi dell'art. 114 Tuel).

La natura giuridica di ente pubblico economico, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 39/2013, di una Azienda Speciale esclude, quindi, la configurazione della fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 9, il quale richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto o mantenuto presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; analogamente resta esclusa ogni altra ipotesi di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 non essendo vietato da parte di chi detiene

ANTONELLA
CIPRILO
11.11.2022
17:44:23
7287-00100



un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico (cfr. in tal senso, Delibera n. 691 del 17 luglio 2019).

Nel caso concreto, la A.S.M. è una Azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune di Taormina) costituita ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 per la gestione di numerosi servizi pubblici locali.

Dallo Statuto emerge, altresì, che il Comune determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed esercita la vigilanza, assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale (art. 1 statuto.); il Consiglio comunale esprime gli indirizzi e le direttive che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare (artt. 6 e 7 st.). L'Azienda Servizi Municipalizzati, costituita come ente strumentale, è dotata di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale (art. 2 st.).

Dagli elementi sopra evidenziati si potrebbe ritenere che la A.S.M., così come una società *in house*, sia una sorta di articolazione che agisce nell'interesse dell'ente locale, il quale ne detiene totalmente la proprietà, il controllo e la vigilanza.

Da quanto dedotto, si ritiene dunque che non possa configurarsi l'ipotesi di incompatibilità ex art. 9, co.1, del d.lgs. 33/ laddove il Segretario generale del Comune di Taormina venga a ricoprire anche il ruolo di Direttore Generale dell'Azienda Servizi Municipalizzati, quale ente strumentale della stessa amministrazione.

Ciò posto, al fine di esprimersi compiutamente in ordine alla configurabilità di eventuali ipotesi di inconferibilità o incompatibilità disciplinate dal d.lgs n. 39/2013 nel caso concreto occorre poi verificare in quale delle definizioni previste dall'art. 1 del citato decreto deve essere annoverata, in particolare, la figura del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. i) del d.lgs. n. 39/2013, per "incarichi amministrativi di vertice", si intendono: «*gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*».

Alla luce di tale definizione, l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Servizi Municipalizzati rientra - al pari del Segretario Generale di un ente locale (sul punto si rimanda alla FAQ n. 14 in materia di anticorruzione) - quale "incarico amministrativo di vertice".

Le disposizioni statutarie dell'azienda in esame disciplinano all'art. 27 (rubricato "I compiti") la figura del Direttore Generale, prevedendo:

"1. Il Direttore Generale assicura il raggiungimento dei risultati pianificati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore organizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e direzione.

2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi, che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda".

Dunque, in disparte l'analisi concreta delle funzioni svolte dal Direttore generale quale incarico amministrativo di vertice o, più in generale, quale dirigente con poteri gestori, nel caso di specie non rilevano fattispecie di inconferibilità, né di incompatibilità previste dal decreto n. 39. Infatti, nessuna previsione del citato decreto contempla ipotesi preclusive per coloro che svolgano incarichi all'interno di una pubblica amministrazione e nell'ambito di un ente pubblico.

Risulta dunque inconferente il riferimento alla presunta ipotesi di cui all'art. 9 del d.lgs. 39/2013 relativa "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali", richiamata dall'istante nella richiesta di parere.

Infatti, nel caso in esame si esclude la riconducibilità dell'A.S.M. nella categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione conferente l'incarico, piuttosto inquadrato come già



precisato nella categoria quale ente pubblico economico. Infatti, tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, si ritiene di poter negare in radice la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che vi sia quel conflitto tra interessi pubblici e privati che la preclusione di cui al citato art. 9 intendeva disciplinare e arginare.

A ciò si aggiunga che l'Autorità si è espressa in tema di enti di diritto privato regolati e finanziati, precisando che *"questi rientrano in quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica"* (cfr. delibera n. 163 del 17 febbraio 2016; delibera n. 211 del 2 marzo 2016).

Risulta pertanto evidente che nel caso di specie la mancanza in toto di un afflusso di capitali privati, determina che neppure astrattamente possa venire in rilievo la categoria di cui alla citata delibera n. 232 del 2017.

Da ultimo, si richiama infine un'altra pronuncia dell'Autorità nella quale viene affermato che non sussiste *"un'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013 - speculare all'art. 9 del citato decreto-dell'incarico di Direttore Generale di un Comune ad un soggetto che è Direttore Generale di una società totalmente partecipata dal medesimo Comune, sul presupposto che la società di provenienza è concepita come un'articolazione dell'amministrazione conferente, per cui risulta esclusa in radice l'esistenza di possibili interessi privati eventualmente interferenti con l'interesse pubblico"*.

In conclusione, la qualificazione dell'A.S.M. come ente pubblico e non ente di diritto privato regolato e finanziato è sufficiente ad escludere ulteriormente la prospettata ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 9, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

In conclusione, si ritiene che lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale (Comune di Taormina) non è preclusivo all'assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs. 267/2000 (Azienda Servizi Municipalizzati), fermo restando eventualmente il rispetto delle previsioni di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

GIUSEPPE BUSIA
AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
ANAC
PRESIDENTE
11.11.2022 13:52:07
GMT+01:00

Renato
Catalano
11.11.2022
15:33:11
GMT+01:00